

30 anni di Convenzione sull'Infanzia e
una difesa "speciale":
Il ruolo dell'avvocato nella promozione
dei diritti del minore nel processo



Avv. Grazia Ofelia Cesaro
Presidente Unione Nazionale Camere Minorili

Consiglio Nazionale Forense
11 dicembre 2019

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989



Art.3

1. In tutte le **decisioni relative ai fanciulli**, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, **dei tribunali**, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.**
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati vigilano affinché il **funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti**, in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale, nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art.12

1. Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di **esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa**, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. **A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante** o organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Altre Convenzioni rilevanti



❧ Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini del 1996, art.3

«Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi all'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui lo stesso può chiedere di beneficiare:

- a. Ricevere ogni informazione pertinente;
- b. Essere consultato ed esprimere la sua opinione;
- c. Essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione»

❧ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, art.24

«I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e maturità»

Ascolto del minore: l'evoluzione



- ❧ **L. 54/2006 (legge sull'affido condiviso)**. Introduce il principio dell'obbligatorietà dell'ascolto del minore nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, ma nulla prevede quanto alle modalità di ascolto del minore → **gruppo di studio** per un *ascolto del minore* finalizzato a garantire i diritti del minore e svolto nel rispetto degli stessi;
- ❧ **Art.155-sexies c.c.** (abrogato dal D.lgs. 154/2013), sui poteri del giudice nel procedimento di separazione: «[...] Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

Ascolto del minore



- ❧ **Best practices che partono da esperienza forense** Protocollo di Milano del 2007 e altri sull'interpretazione e applicazione della legge 54/2006 in tema di ascolto del minore. Punti principali : Come, Quando, Chi, Dove, Verbalizzazione, Presenza parti e difensori, Informazione, Doveri difensori/minori, Comunicazione genitori...
- ❧ **Legge 219/2012 e D.lgs.154/2013. Art. 336-bis c.c.:** Chi, Come, Dove, Verbalizzazione, Informazione, ecc.
- ❧ **Codice Deontologico Forense. Art. 56 – Ascolto Minore**

Protocollo di Milano sull'interpretazione e applicazione L. 8 febbraio 2006 n.54 in tema di ascolto del minore (2007)

☞ Art.3. Ascolto diretto e competenze integrate.

È auspicabile che l'ascolto, con riferimento anche all'età del minore, venga effettuato dal Giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina di un ausiliario ex art.668 c.p.c. esperto in scienze psicologiche e pedagogiche.

☞ Art.5. Presenza delle parti e dei difensori.

L'audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore. Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti e i difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall'aula per non assistere all'incombente. [...]

☞ Art.6. Informazione.

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto eventualmente da lui espresso o richiesto. [...]

☞ Art.7. Doveri di astensione dell'avvocato.

In ogni caso l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo. L'avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale.

Art.336-*bis* c.c. (introdotto con D.lgs. 154/2013)



1. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
2. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
3. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video .

Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014)



Art.56

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. **L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio o contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.**
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Regole deontologiche che disciplinano l'ascolto del minore non contrastano con la Convenzione



- ☞ CNF sentenza n.38 del 6 maggio 2019
- ☞ **MASSIMA. L'avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole minorenni su questioni che riguardano controversie in materia familiare o minorile**, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire), sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all'uopo nominato). **La Convenzione, nel garantire al minore il diritto a essere ascoltato e di esprimere la sua opinione, non vieta che, sul piano deontologico, all'avvocato possa imporsi l'osservanza di tali regole e cautele, che non comprimono affatto il diritto del minore all'autodeterminazione, ma valgono piuttosto a conferire forza e validità giuridica alle scelte con cui il minore stesso si autodetermina.**
- ☞ L'avvocato aveva ricevuto in studio un diciassettenne alla presenza della madre dichiarata decaduta dalla potestà - ora responsabilità - genitoriale, senza il consenso del padre affidatario, informato solo successivamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi.

«Linee guida UNCM per una Separazione dei genitori a misura di minori»

2015



1. È fondamentale che magistrati, avvocati e tutti i professionisti coinvolti in un procedimento che vede coinvolti i figli minori abbiano una **formazione interdisciplinare, anche extragiuridica, su diritti e bisogni dei minori.**
2. I genitori dovrebbero essere avvisati della possibilità di ricorrere alla **mediazione familiare e incoraggiati a seguirne il percorso, anche a giudizio iniziato,** qualora la stessa si riveli utile a tutelare l'interesse superiore del minore.
3. Qualora venga introdotto da uno dei genitori un **procedimento giudiziario che coinvolga un minore, esso dovrebbe essere trattato con particolare urgenza e rapidità,** al fine di fornire una rapida soluzione alla situazione del minore e di tutelarne il superiore interesse.
4. **L'atto introduttivo dei giudizi di separazione dei genitori dovrebbe essere redatto secondo format predefiniti, in ossequio a criteri di sintesi ed efficacia, che permettano di mettere in evidenza in primo luogo tutti i dati relativi ai minori coinvolti nelle procedure di separazione** e dunque, oltre alle informazioni anagrafiche, anche quelle relative ad abitudini di vita, esigenze scolastiche, parascolastiche, mediche, frequentazioni abituali, ecc.
5. **Nei giudizi di separazione dei genitori, in presenza di minori, dovrebbe essere prevista la disclosure completa dei redditi e dei patrimoni degli stessi nonché delle spese per il ménage familiare,** secondo schemi predefiniti ed uguali su tutto il territorio nazionale da allegarsi al ricorso od alla memoria di costituzione, al fine di permettere al Giudice di stabilire con equilibrio che il minore possa mantenere le condizioni di vita che i genitori sono effettivamente in grado di garantire.

«Linee guida UNCM per una separazione dei genitori a misura di minori»



6. Qualora nei giudizi di separazione sussista un conflitto di interessi tra il minore ed i genitori, il minore dovrebbe avere diritto alla nomina di un proprio rappresentante in giudizio ed avere accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
7. Il minore dovrebbe avere il diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione in ogni giudizio che lo riguardi personalmente, secondo i principi fissati dal Consiglio d'Europa. Il minore dovrebbe avere il diritto di essere informato preliminarmente, dal magistrato e dal proprio rappresentante, in maniera adeguata all'età, dei propri diritti, della possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione, delle possibili conseguenze dell'azione dei genitori.
8. Ogniqualvolta sorga un contrasto tra i genitori sulle scelte che riguardano la vita del minore, dovrebbe essere prevista una procedura snella e tempestiva, in modo da ottenere una risposta immediata del Giudice, senza compromettere le esigenze di vita e educative del minore.
9. Tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione di decisioni/sentenze che coinvolgono e riguardano i minori devono essere assunti con rapidità e in modo da tutelare la persona minore da possibili strumentalizzazioni e disagi psicologici, eventualmente anche con l'ausilio di servizi specializzati che offrano orientamento e sostegno possibilmente a titolo gratuito, ai minori e alle loro famiglie. L'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere attuata solo come ultima istanza.

Modelli atti separazione UNCM



➤ Schema 1 *

A) NOTIZIE RELATIVE AL MINORE E AL SUO LUOGO DI VITA

- indicare dove e con chi vive il minore al momento del deposito del ricorso;
- indicare specificatamente se ci sono altre persone conviventi con il minore (nuovo compagno ricorrente) e che rapporti hanno con il minore;
- indicare nome e cognome di eventuali altri figli che fanno parte della famiglia ma sono figli o solo del dichiarante o solo del resistente.
- indicare attuali o pregressi interventi dei Servizi Sociali sul minore, procedimenti civili o penali relativi al minore;

B) ISTRUZIONE –FORMAZIONE – SALUTE – CORSI – ATTIVITÀ

- indicare l'istituto scolastico che frequenta o che frequenterà il minore;
- indicare la partecipazione ad eventuali corsi;
- indicare se il minore ha esigenze specifiche di assistenza a scuola;
- indicare se il minore gode generalmente di buona salute e se ha qualche patologia, indicare eventuale esistenza di polizza sanitaria.

C) ASSISTENZA DEL MINORE, RAPPORTI DEL MINORE CON ALTRO GENITORE, PARENTI E/O ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO

- indicare il genitore che si occupa del minore quotidianamente;
- indicare se i genitori lavorano e in tal caso chi si occupa del minore in loro assenza;
- indicare orari di lavoro dei genitori, piano ferie e giorni liberi;
- indicare chi si occupa del minore durante le vacanze;
- indicare, se già in atto, modalità attuali di visita dell'altro genitore, ovvero dettagli su: incontri con l'altro genitore o permanenza presso di lui/lei; dettagli su gestione vacanze, festività o con persone per lui significative;
- indicare tempi e modalità attuali di frequentazione/permanenza del minore con altri parenti di entrambi i rami della famiglia (nonni, zii, cugini, fratelli, ecc.) e/o con altre figure di riferimento.

➤ Schema 2 *

D) CAPACITA' PATRIMONIALE / REDDITUALE

- 1) indicare familiari a carico del dichiarante (figli; compagno o altro), se conviventi e specificare in che misura;
- 2) indicare se il ricorrente:
 - gode di redditi da lavoro dichiarante (in caso positivo, fornire l'indicazione precisa del datore di lavoro) ed indicare l'importo della retribuzione netta annuale;
 - gode di redditi da lavoro autonomo ed indicare retribuzione netta annuale;
 - gode redditi da partecipazioni societarie ed indicare importo netto annuale
 - gode redditi da pensione, indicare l'importo della pensione netta annuale.
- 3) indicare le proprietà immobiliari con riferimenti catastali completi (visura) e indicare la loro destinazione e la redditività (canone di locazione annuale lordo);
- 4) indicare la dimensione dell'immobile dove vive il minore (numero di camere etc.);
- 5) indicare se l'immobile è di proprietà o è condotto in locazione o comodato; indicare a quanto ammonta l'eventuale mutuo, le spese condominiali o il canone di locazione ed indicare chi sostiene il relativo costo;
- 6) indicare l'assetto finanziario precisando: conti correnti, investimenti, fondi polizze e relativi importi nonché le informazioni di cui alla nota¹;
- 7) indicare eventuali altre entrate:
 - a) indennità esentasse e data di incasso della stesse;
 - b) eventuali benefits per figli per scuola o altro, assegni per il nucleo familiare, eventuali contributi di altri;

¹ A) Proprietà di beni mobili registrati (per le autovetture: il tipo, l'anno d'acquisto, il canone leasing o la rata di finanziamento, l'importo dell'assicurazione e del bollo; per le imbarcazioni: la tipologia – a vela o a motore – e la lunghezza, nonché il canone annuo del rimessaggio); B) Collaboratori domestici con indicazione del nominativo, della retribuzione e dell'importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali; C) Esistenza di mutui o finanziamenti, causale e specificazione della durata del rimborso e del canone mensile; D) Esistenza di contratti locativi (precisando le località in Italia o all'estero) per case di abitazione o vacanza, il canone annuo corrisposto, l'anno di acquisizione e la durata; E) L'iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali per sé o per i figli con indicazione dell'esborso associativo annuo; F) Iscrizione dei figli a scuole o Università non pubbliche con indicazione delle rette annue e spese accessorie.

Modello atto separazione

Tribunale di Milano

Marzo 2019



RESISTENTE

nome cognome.....
cittadinanza
nat* ail.....
residente in.....Via....
dimora abituale o domicilio....
C.F.....
Titolo di studio:
Professione:
Attività lavorativa svolta attualmente:

CONIUGATI IN:

IN DATA:

CON RITO:

REGIME PATRIMONIALE:

FIGLI MINORI O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI:

Nome completo del minore

Nato a _____ il _____

cittadinanza

Età

Residenza / domicilio

Nome completo del figlio maggiore ma non economicamente autosufficiente

Nato a _____ il _____

Età

Residenza / domicilio

PREMESSO CHE

1. i Signori ... hanno contratto matrimonio in data ... con rito..., scegliendo il regime patrimoniale...;
2. dall'unione coniugale con il resistente è/sono nato/i a ..., il figlio/i...;

3. la famiglia ha vissuto dal al ... (specificare se i membri della famiglia hanno vissuto in luoghi diversi nello stesso periodo di tempo);
4. Breve cronistoria della vicenda familiare
.....
5. l'unione coniugale non si è evoluta positivamente e la convivenza è divenuta intollerabile per i seguenti motivi:
6. Le parti hanno/non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare

IN FATTO

A) NOTIZIE RELATIVE AI FIGLI e AL LORO LUOGO DI VITA

- indicare dove e con chi vive il figlio al momento del deposito del ricorso;
- indicare specificatamente se ci sono altre persone conviventi con il minore e che rapporti hanno con il minore;
- indicare nome e cognome di eventuali altri figli che fanno parte della famiglia ma sono figli o solo del ricorrente o solo del resistente

B) ISTRUZIONE - FORMAZIONE - SALUTE - CORSI - ATTIVITA'

- indicare l'istituto scolastico che frequenta o che frequenterà il figlio;
- indicare la partecipazione ad eventuali corsi sportivi e formativi;
- indicare se il figlio ha esigenze specifiche di assistenza a scuola;
- indicare se: (i) il figlio gode generalmente di buona salute (ii) soffre di qualche patologia; (iii) percepisce eventuali indennità (iv) indicare eventuale esistenza di polizza sanitaria.

C) ASSISTENZA DEL MINORE, RAPPORTI DEL MINORE CON ALTRO GENITORE, PARENTI E/O ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO

- indicare il genitore che si occupa del minore nella quotidianità;
- indicare se i genitori lavorano e in tal caso chi si occupa del minore in loro assenza;
- indicare orari di lavoro dei genitori, piano ferie e giorni liberi;
- indicare chi si occupa del minore durante le vacanze;
- indicare attuali o pregressi interventi dei Servizi Sociali sul minore, procedimenti civili o penali relativi al minore e quali;¹

¹ Eventuali procedimenti pregressi e/o in corso relativi al minore o ai genitori: produrre atti e documenti relativi, indicare servizio competente e assistente sociale di riferimento; allegare, se emessi, provvedimenti definitivi.

Modello *disclosure* situazione reddituale e patrimoniale, Tribunale di Milano

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REDDITI - PATRIMONIO

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente in _____ via _____

DICHIARA che

- 1) le proprie fonti di reddito sono costituite da:
 attività da lavoro dipendente o imprenditoriale/autonomo
 pensione
 canoni di locazione
 altro (specificare) _____

2) i redditi lordi complessivi (Quadro RN1)¹, delle fonti sub 1, percepiti negli ultimi tre anni sono²:

Anno	Reddito	di cui parte variabile retribuzione (eventuali bonus)
Anno		
Anno		
Anno		

3) Possiede altre fonti di reddito o benefici:

a) conti correnti bancari e postali in Italia/ estero (indicare nome istituto di credito, conti correnti, saldo positivo o negativo al 31.12 di ogni anno per i 3 anni antecedenti)³

Anno	Conti correnti bancari (saldo positivo/negativo)	Conti Postali (saldo positivo/ negativo)
31/12 _____		
31/12 _____		
31/12 _____		

b) conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari (indicare numero conto deposito titoli; azioni, obbligazioni, banca e intermediario etc..) in gestione in Italia/estero al 31.12 di ogni anno per i 3 anni antecedenti al deposito⁴:

conto corrente deposito	Valore portafoglio	Istituto bancario
31/12 _____		
31/12 _____		
31/12 _____		

c) partecipazioni / gestioni societarie nel triennio :

¹ Produrre ultime tre dichiarazioni dei redditi disponibili (o modello CUD) con attestazione di invio all'ufficio imposte

² Nei giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio allegare anche dichiarazione dei redditi inerente all'annualità in cui è stata pronunciata separazione dei coniugi e all'annualità precedente la separazione

³ Produrre saldo al 31/12 di ogni annualità

⁴ Produrre saldo al 31/12 di ogni annualità



(i) denominazione società _____ quota _____ valore nominale __⁵ _____
Utili percepiti/perdite _____

(ii) denominazione società gestita _____
.....
compensi amministratore e/o consigliere⁶
.....

d) Benefit aziendali (autovettura/ cellulare/abitazione o altro da specificare)
e) Assicurazioni (ad es. polizze assicurative vita/ sanitarie, polizze risparmio etc) specificare beneficiario e importo garantito⁷
i.
ii.

4) Le proprietà immobiliari⁸ sono costituite da:

Tipologia ⁹	Anno acquisto	Ubicaz ione	Dati cata stali	Mq	Destinazi one ¹⁰	Rendita (canone locazione annuale lordo ¹¹)	Mutuo (rateo mensile)	Spese condominiali

5) la proprietà o la disponibilità o l'uso continuativo di beni mobili registrati è costituita da¹²:

Modello autovettura/ moto/ altro	Anno immatricolazione	Canone di leasing/rata finanziamento	Importo assicurazione	Importo bollo

Tipologia di imbarcazione	Tipologia vela/motore	Lunghezza	Canone annuo rimessaggio	Canone di leasing/rata finanziamento

⁵ Produrre: a. visura camerale storica; b. delibere assembleari bilancio approvato (del triennio antecedente la domanda)

⁶ Produrre delibere assembleari con indicazione emolumento

⁷ Produrre contratto

⁸ Produrre visure catastali

⁹ Abitazione, ufficio, autorimessa, negozio, terreno agricolo, area edificabile

¹⁰ Specificare se nella disponibilità del nucleo familiare / concessi in locazione a terzi / in comodato a terzi a titolo oneroso o gratuito

¹¹ Produrre contratto di locazione se stipulato con cedolare secca

¹² Produrre libretto circolazione

6) i propri collaboratori domestici sono¹³:

Cognome _____

Nome _____

Retribuzione netta mensile/ settimanale periodica _____

7) sono in essere i seguenti mutui/finanziamenti¹⁴:

Tipologia (mutuo/finanziamento)	Causale	Data stipula	Canone mensile	Scadenza

8) sono in essere i seguenti contratti di locazione per case di abitazione/vacanza¹⁵:

Destinazione (abitazione/vacanza)	Durata contratto	Località	Canone annuo	Anno sottoscrizione contratto di affitto	Spese condominiali

9) sono in essere le iscrizioni ai seguenti circoli ricreativi/sportivi/culturali:

Tipologia di circolo	Beneficiario	Canone associativo annuo

10) sono in essere le iscrizioni alle seguenti scuole/università/ asilo/ nido
pubbliche e/o private per i figli:

Tipologia (scuola/università)	Retta annua	Spese accessorie

11) proprietà di animali domestici

.....

Dalla mancata o incompleta compilazione del presente modulo potrà essere desunti dal Tribunale argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.

Milano _____

¹³ Produrre contratto lavoro

¹⁴ Produrre contratto mutuo /finanziamento

¹⁵ Produrre contratto

La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei minori dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza **2018**



1. I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro fatti;
2. I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età;
3. I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori;
4. I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti;
5. I figli hanno il diritto di non subire ripercussioni da parte dei genitori e dei parenti;
6. I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori;
7. I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori;
8. I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi;
9. I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche;
10. I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano.

«Linee Guida UNCM del curatore speciale del minore nei procedimenti civili»

Elaborate nel 2009; aggiornate nel 2012 e nel settembre 2019



1. Il curatore speciale del minore possiede una **formazione specifica e qualificata da mantenere ed aggiornare costantemente, unitamente a una reale motivazione a rivestire l'incarico;**
2. Nell'espletamento del proprio mandato il curatore speciale del minore ne **valuta il miglior interesse (*best interest*) nel rispetto dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali;**
3. Nello svolgimento dell'incarico il curatore speciale agisce in **perfetta autonomia ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento;**
4. L'avvocato che riceve la nomina a curatore speciale del minore **deve manifestare la propria incompatibilità astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;**
5. Il curatore speciale del minore intrattiene con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano del minore **rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;**
6. Nell'adempimento del proprio mandato il curatore speciale del minore richiede informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, all'assistente sociale e ad eventuali altre figure ritenute significative, quali ad esempio gli affidatari, confrontandosi con gli stessi;

«*Linee Guida UNCM del curatore speciale del minore nei procedimenti civili*»



7. Nel caso in cui vi sia la contemporanea **nomina di altri curatori in diversi procedimenti, il curatore speciale del minore nominato nel procedimento civile mantiene con loro rapporti costanti e presta la massima collaborazione al fine di coordinare l'attività** nell'interesse del minore, favorendo la circolarità delle informazioni;
8. Il curatore speciale del minore **tiene contatti con l'ente affidatario** e con i servizi sociali e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti; nomina, se lo ritiene opportuno, un proprio consulente;
9. Il curatore speciale, ricevuta la nomina, **si costituisce tempestivamente in giudizio** in proprio, ex art.86 c.p.c., ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, partecipa personalmente alle udienze promuovendo l'effettività del contraddittorio;
10. **Il curatore speciale del minore si adopera affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in relazione all'età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso**, anche avvalendosi della collaborazione dei genitori, del suo terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative;
11. Il curatore speciale del minore infradodicenne valuta con il tutore se esistente, con gli operatori dei servizi, con l'eventuale terapeuta o con le altre figure significative, l'opportunità di incontrarlo, i tempi, il luogo e le modalità dell'incontro; valuta altresì l'opportunità della loro presenza al colloquio, nonché quella del proprio eventuale Consulente;
12. Il curatore speciale del minore ultradodicenne incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse del medesimo;

«Linee Guida UNCM del curatore speciale del minore nei procedimenti civili»



13. Durante l'incontro il curatore speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, **informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che in ragione dell'incarico ricevuto dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo;**
14. Il curatore speciale del minore capace di discernimento **gli fornisce sia dall'inizio del procedimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione pertinente come disposto dall'art.3 della Convenzione di Strasburgo del 26 gennaio 1996 ratificata con legge 77/2003, assicurandosi che abbia compreso;**
15. Il curatore speciale del minore, nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito e comunque in tutti i casi in cui sussistano **esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;**
16. Il curatore speciale **partecipa all'ascolto del minore in sede processuale, sensibilizza e sollecita le Parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla presenza delle stesser e dei loro difensori e suggerisce modalità alternative di partecipazione, in modo che sia al contempo garantito alle Parti il rispetto del diritto di difesa ed al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero;**
17. Il curatore speciale del minore **garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.**

Un signore maturo con un orecchio acerbo

Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo.

Non era tanto giovane, anzi era maturato,
tutto, tranne l'orecchio, che acerbo era restato.

Cambiai subito posto per essergli vicino
e poter osservare il fenomeno per benino.

«Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età,
di quell'orecchio verde che cosa se ne fa?»

Rispose gentilmente: «Dica pure che son vecchio.

Di giovane mi è rimasto soltanto quest'orecchio.

È un orecchio bambino, mi serve per capire
le cose che i grandi non stanno mai a sentire:

Le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli,
capisco anche i bambini quando dicono cose
che a un orecchio maturo sembrano misteriose...».

Così disse il signore con un orecchio acerbo
quel giorno sul treno Capranico-Viterbo.

Gianni Rodari